

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Crediti energetici 2022 e remissione in bonis per l'omessa comunicazione

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Nell'arco del 2022 sono stati introdotti diversi crediti d'imposta destinati a compensare i rincari dell'energia e del gas causati dal conflitto bellico, ancora in corso, tra Russia ed Ucraina. Secondo l'[articolo 1, comma 6, D.L. 176/2022](#), l'[articolo 2, comma 5, D.L. 144/2022](#) e l'[articolo 7, comma 1-quater, D.L. 115/2022](#), i **beneficiari dei crediti d'imposta di seguito elencati** dovevano inviare **entro il 16 marzo 2023** all'Agenzia delle entrate, **a pena di decadenza** dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'**apposita comunicazione per segnalare l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022**.

Descrizione	Codice tributo
credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) articolo 6, comma 1, D.L. 115/2022	codice 6968
credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) articolo 6, comma 2, D.L. 115/2022	codice 6969
credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) articolo 6, comma 3, D.L. 115/2022	codice 6970
credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) articolo 6, comma 4, D.L. 115/2022	codice 6971
credito d'imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) articolo 1, comma 1, D.L. 144/2022	codice 6983
credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) articolo 1, comma 2, D.L. 144/2022	codice 6984

credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) codice 6985

[articolo 1, comma 3, D.L. 144/2022](#)

credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) codice 6986

[articolo 1, comma 4, D.L. 144/2022](#)

credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) codice 6993

[articolo 1, D.L. 176/2022](#)

credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) codice 6994

[articolo 1, D.L. 176/2022](#)

credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) codice 6995

[articolo 1, D.L. 176/2022](#)

credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) codice 6996

Chi non ha effettuato la comunicazione nei termini **può sanare l'errore ed utilizzare il credito d'imposta (energia o gas) spettante?**

Con la [risoluzione 27/E/2023](#) l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'adempimento **non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati**; pertanto, la sua omissione **non ne inficia l'esistenza**, ma ne **inibisce l'utilizzo in compensazione**, salvo il caso in cui la compensazione **sia già stata effettuata entro il 16 marzo 2023**.

Il [provvedimento del 16.02.2023](#) dell'Agenzia delle entrate, infatti, ha chiarito che **la comunicazione non era necessaria nell'ipotesi di integrale utilizzo in compensazione del credito entro la scadenza del 16 marzo 2023** (si veda il punto 2.6 *"La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24"*) e la stessa non influenza i pagamenti effettuati in precedenza.

Si ricorda, inoltre, che il termine iniziale di fruizione del credito d'imposta in commento decorre **dal momento di maturazione del credito**, ossia dalla data in cui risultano **verificati i presupposti soggettivi e oggettivi**, nonché **certificativi previsti dalla disciplina agevolativa**.

Le spese con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante **si considerano sostenute**, secondo i criteri di cui all'[articolo 109 Tuir](#); il loro sostenimento deve essere **documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto** (cfr. la FAQ pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 11 aprile 2022 e [circolare 20/E/2022](#)).

La comunicazione, in sintesi, è un **adempimento di natura "formale"** e **l'eventuale omissione può esser sanata avvalendosi della remissione in bonis**, disciplinata dall'[articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012](#), come modificato dalla Legge di conversione 44/2012.

Tale disciplina prevede che la **fruizione di benefici di natura fiscale** o l'accesso a regimi fiscali opzionali, **subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione** ovvero ad altro adempimento **di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa**, sempre che **la violazione non sia stata constatata** o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

In linea generale, è possibile avvalersi della **remissione in bonis qualora il contribuente:**

- a) abbia i **requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;**
- b) **effettui la comunicazione** ovvero esegua l'adempimento richiesto **entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;**
- c) versi **contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione** stabilita dall'[articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#) (250 euro), secondo le modalità stabilite dall'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Considerando che i periodi oggetto di comunicazione (terzo trimestre 2022, ottobre, novembre e dicembre dello stesso anno) **sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 30 settembre 2023** ne deriva che la remissione *in bonis*, dovendo necessariamente precedere l'utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (i.e., ad ora, **il 30 settembre 2023**) e comunque va **eseguita prima dell'utilizzo in compensazione del credito**.

Infine, per quanto riguarda le **modalità con cui procedere all'invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023**, si segnala che **lo stesso potrà avvenire come in precedenza**, stante la **riapertura del canale telematico dedicato**, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.